

# **C O M U N E D I I G L E S I A S**

(PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS)

## **REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' E TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 10.03.2015

## **Articolo 1 – Finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato reddituale dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico di competenza del Comune di Iglesias, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", in seguito indicato brevemente come "decreto".
2. Il presente regolamento disciplina altresì il procedimento relativo all'irrogazione delle sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi di comunicazione e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, ed in particolare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 47 del decreto.

## **Articolo 2 – Soggetti tenuti all'obbligo di trasparenza**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al Sindaco, gli Assessori e ai Consiglieri comunali, nel prosieguo denominati anche "amministratori".
2. Le disposizioni si applicano, altresì, ove vi sia il consenso, al coniuge per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'articolo 150 del Codice Civile, ai figli e ai parenti entro il secondo grado ovvero genitore, nipote (figlio del figlio o della figlia), fratello o sorella, nonno o nonna.

## **Articolo 3 – Dichiarazione iniziale**

1. Entro tre mesi dalla convalida degli eletti o dalla data della surroga o dalla nomina, gli amministratori, sono tenuti a trasmettere, preferibilmente con modalità telematiche, al Settore Staff - Segreteria generale, i seguenti dati:
  - a. il curriculum vitae, utilizzando di norma il modello europeo da aggiornare in caso di sopravvenute modifiche;
  - b. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, o, nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della stessa, un'attestazione relativa a tale circostanza;
  - c. una dichiarazione indicante:
    - c1) titolarità di diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri dell'amministratore;
    - c2) le azioni di società, le quote di partecipazione in società di persone o di capitale e/o l'eventuale esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società in relazione all'amministratore;
  - d. un'ulteriore dichiarazione con la quale deve essere dichiarato quando appresso:
    - d1) le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi

propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista l'amministratore abbia fatto parte;

d2) i dati relativi all'assunzione di altre cariche assunte dall'amministratore presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo spettanti o percepiti;

d3) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed i relativi compensi a qualsiasi titolo spettanti o percepiti.

2. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti, anche sotto forma di resa di servizi.
3. Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere datate e sottoscritte dall'amministratore e recare la seguente formula conclusiva: *“sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”*.

#### **Articolo 4 - Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado**

1. Gli amministratori, all'atto del deposito di cui al precedente articolo 3, sono tenuti a depositare un'ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi o certificazione (CUD) dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, del coniuge per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'articolo 150 del Codice Civile, dei figli e dei parenti entro il secondo grado ovvero genitore, nipote (figlio del figlio o della figlia), fratello o sorella, nonno o nonna, se gli stessi vi consentono.
2. Gli amministratori sono esonerati dall'obbligo di cui al presente articolo, ove il coniuge non separato, i figli, i parenti sino al secondo grado non vi consentano, attestandolo. Verrà data in ogni caso evidenza del mancato consenso in sede di pubblicazione dei dati sul sito web del Comune.

#### **Articolo 5 – Dichiarazioni annuali**

1. Entro un mese dall'avvenuta scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, gli amministratori sono tenuti a depositare presso la Segreteria generale del Comune un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al precedente articolo 3, comma 1, intervenute nell'anno precedente o la conferma dello stato patrimoniale dichiarato inizialmente. Tale dichiarazione dovrà essere resa annualmente nel corso del mandato.
2. Alla dichiarazione di cui al precedente comma deve allegarsi copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (o CUD laddove non vi sia obbligo di dichiarazione dei redditi) dell'amministratore, nonché del coniuge, dei figli, dei parenti entro il secondo grado e della loro situazione patrimoniale. Verrà data in ogni caso evidenza del mancato consenso in sede di pubblicazione dei dati sul sito *web* del Comune.

## **Articolo 6 – Dichiarazioni conseguenti alla cessazione del mandato**

1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, gli amministratori sono tenuti a depositare presso la Segreteria generale del Comune una dichiarazione per denunciare le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione depositata o confermare il contenuto della stessa.
2. Entro lo stesso termine del comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a presentare copia della propria ultima dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche (o CUD, laddove non vi sia obbligo di dichiarazione dei redditi) unitamente a copia della dichiarazione dei redditi (o CUD) e della situazione patrimoniale del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti. Verrà data in ogni caso evidenza del mancato consenso in sede di pubblicazione dei dati sul sito *web* del Comune.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso di rielezione o conferma nella nomina del soggetto, già cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio comunale, fatti salvi gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

## **Articolo 7 – Moduli delle dichiarazioni**

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento, la Segreteria generale predispone apposita modulistica per agevolare gli adempimenti degli amministratori.
2. Le dichiarazioni e le produzioni documentali devono essere effettuate in conformità alla predetta modulistica che sarà approvata con apposita deliberazione della Giunta comunale.

## **Articolo 8 – Modalità e termini del procedimento**

1. La Segreteria generale entro due mesi dalla proclamazione degli eletti o dalla nomina, notifica agli amministratori di cui all'articolo 2 il presente regolamento, al fine di renderli edotti sugli obblighi di pubblicazione previsti a loro carico dalla legge.
2. All'esclusivo scopo di agevolare l'osservanza degli obblighi di denuncia iniziali previsti dall'articolo 3 del presente regolamento, la Segreteria generale trasmette, ai soggetti di cui all'articolo 2, almeno 30 giorni prima della scadenza, la documentazione da produrre all'Ente e comunica i termini entro i quali provvedere.

## **Articolo 9 - Mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli amministratori**

1. Nel caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione da parte degli amministratori, gli stessi sono diffidati ad adempiere entro il termine di quindici giorni, mediante formale comunicazione del Segretario generale, in qualità di responsabile della trasparenza, con avvertenza che l'eventuale inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 47, comma 1, del decreto. La stessa comunicazione trasmessa all'interessato è inviata, per conoscenza, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.

2. Nel caso in cui l'amministratore provveda, nel termine assegnato, a presentare la dichiarazione o a integrare la dichiarazione incompleta già presentata, il Segretario generale, in qualità di responsabile della trasparenza, prenderà atto dell'avvenuta regolarizzazione archiviando il procedimento.
3. Nel caso in cui l'amministratore non provveda, il Segretario generale, in qualità di responsabile della trasparenza, procederà a dare comunicazione all'Anac.
4. Anche il Nucleo di valutazione è tenuto a comunicare all'Anac le irregolarità riscontrate in relazione agli adempimenti di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, del decreto.

### **Articolo 10 - Competenze avvio procedimento**

1. Il soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 47, commi 1 e 2, del decreto è individuato nell'Anac.
2. L'Anac procede all'accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ai fini del pagamento della misura ridotta

### **Articolo 11 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni**

1. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento e contestazione della violazione, l'amministratore/responsabile della violazione, qualora non proceda al pagamento in misura ridotta della sanzione, può impugnare l'atto e trasmettere all'Anac scritti difensivi e chiedere di essere sentito dall'autorità preposta alla irrogazione della sanzione.
2. L'autorità preposta alla irrogazione della sanzione è il Prefetto di Cagliari.
3. Il Prefetto, espletato il procedimento sanzionatorio, comunica al Presidente dell'Anac l'esito della procedura sanzionatoria e al Comune l'eventuale provvedimento sanzionatorio adottato ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto.

### **Articolo 12 - Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza e dei dirigenti**

1. L'inadempimento degli obblighi di trasparenza (trasmissione e/o pubblicazione dei dati ricevuti) da parte del dirigente responsabile del procedimento, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'ente ed è comunque valutato negativamente ai fini della performance individuale, salvo che provi che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
2. La Civit - Anac nell'attività ispettiva di cui è titolare ai sensi dell'art. 45 decreto 33/2013 può segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di

pubblicazione previsti dall'articolo 14 del decreto all'ufficio di disciplina dell'Ente ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del dirigente tenuto alla trasmissione/pubblicazione delle informazioni. Comunica altresì l'inadempimento al Sindaco, al Nucleo di valutazione e se del caso alla Corte dei conti, per l'attivazione delle altre forme di responsabilità.

### **Articolo 13 – Ulteriori misure e disposizioni finali**

1. L'atto di accertamento e contestazione della violazione, se conclusivo del procedimento, ovvero l'ordinanza di ingiunzione di pagamento:
  - a. per le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto: è pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Organizzazione - Sanzioni per mancata comunicazione dei dati" e comunicato all'ANAC, ai sensi dell'art. 45, comma 4, a cura del responsabile della trasparenza;
  - b. per le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto: è comunicato al Settore Finanziario per la sospensione dell'erogazione di somme a qualsivoglia titolo a favore degli enti e società vigilati, controllati o partecipati;
  - c. per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 22, comma 2, commesse dal dirigente responsabile delle partecipate: è comunicato al Responsabile per la trasparenza per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11 del presente regolamento, in attuazione dell'articolo 47, comma 2 primo periodo, ed al Dirigente responsabile in materia di personale per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto .
2. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio dalla legge n. 689/1981.

### **Articolo 14 – Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente nel tempo in materia.
2. Le disposizioni recate dal presente regolamento si intendono sostituite, a mezzo di automatico adeguamento, dalla normativa di legge eventualmente sopravvenuta e di immediata e diretta applicazione per gli Enti locali.

### **Articolo 15 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

## INDICE

Articolo 1 – Finalità del regolamento.....	2
Articolo 2 – Soggetti tenuti all’obbligo di trasparenza .....	2
Articolo 3 – Dichiarazione iniziale .....	2
Articolo 4 - Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado.....	3
Articolo 5 – Dichiarazioni annuali.....	3
Articolo 6 – Dichiarazioni conseguenti alla cessazione del mandato .....	4
Articolo 7 – Moduli delle dichiarazioni.....	4
Articolo 8 – Modalità e termini del procedimento .....	4
Articolo 9 - Mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli amministratori .....	4
Articolo 10 - Competenze avvio procedimento .....	5
Articolo 11 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni.....	5
Articolo 12 - Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza e dei dirigenti .....	5
Articolo 13 – Ulteriori misure e disposizioni finali .....	6
Articolo 14 – Norme di rinvio.....	6
Articolo 15 – Entrata in vigore.....	6